



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

| | |
|-------------|-----------|
| DELIBERA n. | 64/2013 |
| TITOLO | 1.10.4 |
| | 1.10.5/58 |
| LEGISLATURA | IX |


Il giorno 10 dicembre 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA
MARINA CAPORALE
MAURO RAPARELLI

Presidente
Vicepresidente
Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: Rinnovo per il biennio 2014-2015 dell'accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza



Oggetto: Rinnovo per il biennio 2014-2015 dell'accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza.

Premesso che:


- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", all'art. 1, comma 11, introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (Agcom);
- la medesima legge, all'art. 1, comma 13, prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione di suddette controversie ai Corecom, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*", all'art. 14 prevede l'attribuzione al Corecom di funzioni delegate dall'Agcom, sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;

Considerato:

- a) che l'art. 4, c.1, della "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta il 10 luglio 2009 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), dalla Regione Emilia-Romagna e dal Corecom Emilia-Romagna attribuisce al Corecom l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*";
- b) che l'art. 9, comma 2, della sopra citata delibera Agcom n. 173/07/CONS, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, dispone che "*l'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite da apposito provvedimento*";
- c) che con delibera Corecom n. 19/2013 è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza che integra l'Allegato 1 della già più volte citata delibera Agcom n. 173/07/CONS;

Dato atto:

- che al fine di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione per gli utenti delle Province meno vicine al capoluogo di Regione, il 1° marzo 2010 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione fra il Corecom e l'Amministrazione comunale di Cesena per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza;
- che tale accordo è stato rinnovato l'8 maggio 2011, scadrà il 31 dicembre 2013 e può essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti, giusto il disposto dell'art. 2 dell'accordo stesso;



- che il programma di attività 2014 del Corecom Emilia-Romagna, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con delibera n. 161/2013, prevede il rinnovo dell'accordo di collaborazione con l'Amministrazione comunale di Cesena;

- che l'obiettivo del progetto, che coinvolge anche altre Amministrazioni, è quello di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione, grazie alla riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e all'eliminazione delle spese di trasferta a carico di utenti ed operatori dei servizi di telecomunicazioni;

- che il Corecom e l'Amministrazione Comunale di Cesena, verificati i positivi risultati della collaborazione, intendono dare continuità all'esperienza e si impegnano congiuntamente per promuovere il servizio e introdurre progressivamente modalità operative di svolgimento del servizio in linea con le più recenti disposizioni riguardanti la semplificazione amministrativa e la dematerializzazione dei documenti.

Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo dell'accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che:

a) il nuovo accordo decorrerà, previa sottoscrizione, dal 1° gennaio 2014, senza soluzione di continuità con quello sottoscritto l'8 maggio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2015;

b) la Presidente procederà alla sottoscrizione dell'accordo, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.r. n.1/2001;

b) la Responsabile del Servizio Corecom provvederà al coordinamento e alla gestione delle diverse attività necessarie alla concreta attuazione dell'accordo, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16/7/2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini.


A voti unanimi

DELIBERA

1) di rinnovare per il biennio 2014-2015 l'accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza;

2) di approvare conseguentemente il testo del nuovo accordo, riportato nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che la Presidente procederà alla sottoscrizione dell'accordo, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.r. n. 1/2001;



4) di dare atto che la Responsabile del Servizio Corecom, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvederà al coordinamento e alla gestione delle diverse attività necessarie alla concreta attuazione dell'accordo stesso;

5) di trasmettere copia della presente delibera all'Amministrazione Comunale di Cesena per gli adempimenti di competenza.

Bologna, 10 dicembre 2013

Il Segretario
Primarosa Fini
Primarosa Fini

La Presidente
Giovanna Cosenza
Giovanna Cosenza

Rinnovo per il biennio 2014-2015 dell'accordo di collaborazione fra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza.

Premesso che:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", all'art. 1, comma 11, introduce e disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni presso l'Autorità stessa (Agcom);
- la medesima legge, all'art. 1, comma 13, prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione di suddette controversie ai Corecom, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*", all'art. 14 prevede l'attribuzione al Corecom di funzioni delegate dall'Agcom, sulla base di apposite convenzioni nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio;

Considerato:

- a) che l'art. 4, c.1, della "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta il 10 luglio 2009 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), dalla Regione Emilia-Romagna e dal Corecom Emilia-Romagna attribuisce al Corecom l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*";
- b) che l'art. 9, comma 2, della sopra citata delibera Agcom n. 173/07/CONS, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza di conciliazione, dispone che "*l'udienza può svolgersi anche in videoconferenza con le modalità stabilite da apposito provvedimento*";
- c) che con delibera Corecom n. 19/2013 è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza che integra l'Allegato 1 della già più volte citata delibera Agcom n. 173/07/CONS;

Dato atto:

- che al fine di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione per gli utenti delle Province meno vicine al capoluogo di Regione, il 1° marzo 2010 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione fra il Corecom e l'Amministrazione comunale di Cesena per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza;
- che tale accordo è stato rinnovato l'8 maggio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2013;
- che il programma di attività 2014 del Corecom Emilia-Romagna, approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con delibera n. 161/2013, prevede il rinnovo dell'accordo di collaborazione con l'Amministrazione comunale di Cesena;

- che l'obiettivo del progetto, che coinvolge anche altre Amministrazioni, è quello di facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione, grazie alla riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e all'eliminazione delle spese di trasferta a carico di utenti ed operatori dei servizi di telecomunicazioni.

Constatato:

- che con delibera del Corecom Emilia-Romagna n. 64/2013 è stato approvato lo schema di accordo per il rinnovo della collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Cesena per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza per il biennio 2014-2015;

- che con delibera di Giunta n..... del esecutiva, l'Amministrazione comunale di Cesena ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Corecom per lo svolgimento delle udienze di conciliazione in videoconferenza per il biennio 2014-2015.

Tutto ciò premesso.

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna (Corecom), con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 44, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Presidente Prof.ssa Giovanna Cosenza

E

L'Amministrazione comunale di Cesena, con sede in Cesena, Piazza del Popolo n.10, rappresentato, ai fini del presente atto, da _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra il Corecom Emilia-Romagna e l'Amministrazione comunale di Cesena per la gestione di un servizio di risoluzione a distanza dei procedimenti di conciliazione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti svolti dal Corecom su delega dell'Agcom.

2. Il servizio consiste nello svolgimento dell'udienza di conciliazione presso la sede del Corecom Emilia-Romagna, dove sono presenti il conciliatore e l'operatore di comunicazioni elettroniche, con collegamento contestuale tramite videoconferenza con la sede individuata dal Comune di Cesena, ove è presente l'utente.

Art. 2
Durata dell'accordo

1. Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015, con possibilità di ulteriore rinnovo previo accordo scritto tra le parti.

Art. 3
Impegni delle parti

1. Il Corecom, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

- a) ad individuare, presso la propria sede di Bologna, Viale A. Moro n. 44, una o più sale adeguatamente attrezzate e a predisporre le strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio di videoconferenza;
- b) a garantire, nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, la disponibilità di propri operatori per il coordinamento delle attività e la risoluzione di eventuali problemi di malfunzionamento del servizio di videoconferenza;
- c) a promuovere un percorso di aggiornamento, laddove se ne presenti la necessità, per gli operatori individuati dal Comune di Cesena per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo;
- d) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;
- e) a predisporre, progressivamente, sistemi grafometrici per superare l'utilizzo dei fax.
- f) a fornire in comodato gratuito all'Amministrazione Comunale di Cesena una stazione di videoconferenza, comprendente un televisore LCD 42", una videocamera, una stazione Lifesize ed i dispositivi per il progetto grafometrico (tavoletta per firma grafometrica e PC dedicato).

2. L'Amministrazione comunale di Cesena, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

- a) ad individuare una sala adeguata per l'accoglienza degli utenti, comunque idonea ad ospitare tre persone, e dotata di tutte le strumentazioni tecniche necessarie ad un efficace svolgimento delle udienze di conciliazione;
- b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più dipendenti da destinare ad attività di accoglienza degli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di ricezione e trasmissione del verbale d'udienza, anche sottoscritti con dispositivi grafometrici, e di eventuale altra documentazione necessaria al corretto svolgimento del servizio;
- c) a garantire la presenza in servizio del dipendente sopra individuato nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza;
- d) ad attivare una casella di posta elettronica e un numero di fax dedicato in via esclusiva allo scambio della documentazione con il Corecom;
- e) a garantire l'intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione.

3. Le Parti congiuntamente si impegnano:

- a) a verificare periodicamente, l'andamento dell'accordo e i livelli di servizio erogati, a condividere gli esiti delle verifiche effettuate ed eventualmente prevedere una relazione sull'attività svolta;
- b) ad assicurare adeguata informazione alla cittadinanza in relazione ai servizi realizzati nell'ambito del presente accordo.

Art. 4

Giorni e orari di svolgimento del servizio

1. Il servizio di conciliazione in videoconferenza deve essere garantito due giorni la settimana per tutta la durata del presente accordo.

2. I giorni dedicati allo svolgimento del servizio sono individuati d'intesa tra il Corecom e l'Amministrazione comunale e sono fissi salvo revisione dell'accordo. Analoga intesa disciplinerà la sospensione del servizio durante le Festività di Fine Anno e nel periodo estivo.

3. Il presente servizio deve essere garantito per due giornate a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 13,00 e per una giornata a partire dalle ore 14,00 fino alle ore 17,00. Gli orari di

cui al presente comma sono quelli di effettiva presenza in servizio dei dipendenti individuati dall'Amministrazione Comunale di Cesena per l'attuazione dell'accordo.

Art. 5 Costi dell'accordo

1. Per lo svolgimento del servizio previsto dal presente accordo, e specificato all'art. 3, comma 2, il Corecom Emilia-Romagna corrisponderà all'Amministrazione comunale di Cesena, per ogni anno di vigenza dell'accordo, un contributo forfettario onnicomprensivo di euro 4.000,00.

2. La liquidazione di tale contributo avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa per l'amministrazione e la contabilità e previa presentazione di una relazione annuale.

Art. 6 Comodato d'uso di beni mobili

1. Il Corecom (Comodante), consegna in comodato a titolo gratuito all'Amministrazione comunale di Cesena (Comodatario) che accetta, perché se ne serva, per l'uso consentito per destinazione, i seguenti beni mobili:

- a. televisore LCD 42";
- b. telecamera;
- c. stazione di videoconferenza Lifesize;

2. I dispositivi necessari allo sviluppo del progetto grafometrico, comprendenti una tavoletta per firma grafometrica ed un PC dedicato, saranno consegnati dal Comodante all'avvio del relativo progetto, con l'impegno del Comodatario a servirsene con le modalità e nei termini descritti nel presente articolo.

3. Il Comodatario dichiara di aver esaminato i beni oggetto del comodato, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.

4. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento di udienze di conciliazione o per altre attività istituzionali, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.

5. La durata del comodato corrisponde alla durata della presente convenzione. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire i beni mobili sopra indicati. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore dei beni comodati, comprensivi anche dei dispositivi grafometrici già nella disponibilità del Comodante, nella somma complessiva di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00). Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.

7. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni di cui al punto 1 o l'uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del Comodante.

8. Il Comodatario è costituito custode dei beni mobili indicati al comma 1 del presente articolo ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da abuso o trascuratezza nell'uso dei beni mobili.

9. Sono a carico del Comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.

10. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile.

Art. 7 **Risoluzione e recesso**

1. Nel caso di mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dall'accordo, ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 8 **Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali**

1. L'Amministrazione comunale di Cesena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007, come aggiornata dalla deliberazione U.P. n. 29 del 7 marzo 2012, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è titolare, che di seguito è specificato.

- a) Attività a supporto dello svolgimento dell'udienza di conciliazione svolta tramite videoconferenza con la sede del Corecom a Bologna, consistente nell'accoglimento dell'istante o del suo rappresentante e consegna del verbale inviato dal Corecom all'utente stesso o al suo rappresentante

e degli eventuali trattamenti che in futuro le fossero affidati nell'ambito dello stesso incarico per iscritto. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel d.lgs. n. 196/2003, nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007, come aggiornata dalla deliberazione U.P. n. 29 del 7 marzo 2012, al punto 4.1 dell'Allegato 5.

2. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e ai Disciplinari tecnici sono pubblicati sul sito dell'Assemblea legislativa all'indirizzo:

<http://www.assemblea.emr.it/assemblea-legislativa/struttura-organizzativa/sistemi-informativi-informatici-e-innovazione/innovazione-e-semplificazione/privacy-1>

Art. 9 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Secondo la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, paragrafo 2.1, i servizi di conciliazione oggetto del presente accordo sono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

2. La risoluzione di eventuali controversie che non fossero definite in maniera amichevole tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.
3. Il presente accordo, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Letto e sottoscritto in duplice originale.

Bologna,

Per il Corecom Emilia-Romagna

La Presidente
Prof.ssa Giovanna Cosenza

Per l'Amministrazione comunale di
Cesena